Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 20 agosto 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1953, n. 1278.

Istituzione di una Scuola tecnica commerciale statale in Varallo Sesia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1953 viene istituita una Scuola tecnica commerciale statale in Varallo Sesia.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso la suddetta Scuola sono indicati nella tabella allegata al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

All'istituzione di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Scuola suddetta è fissato nella misura di L. 5.400.000 e graverà sui normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1953-54.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1953

EINAUDI

SEGNI — FANFANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 49. — TEMPESTA

Tabella organica della Scuola tecnica commerciale di Varallo Sesia
(con annessa scuola secondaria di avviamento professionale)

N. dei Corsi completi 1

I. — *Personale direttivo ed insegnante*

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Direzione con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre della Scuola (1)	1	—	
2. Cultura generale (italiano, storia e geografia)	1	—	Nelle classi del corso
3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	1	—	Nelle classi del corso
4. Scienze naturali, fisica e merceologia	—	1	
5. Prima lingua straniera	—	1	
6. Seconda lingua straniera	—	1	
7. Calligrafia	—	1	
8. Stenografia	—	1	
9. Dattilografia	—	1	
10. Religione	—	1	

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della Scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della Scuola di avviamento annessa o complessivamente della Scuola di avviamento e della Scuola tecnica, superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa Scuola, o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo deve essere assegnata per incarico.

NB. — Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali della Scuola tecnica, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

II. — *Personale amministrativo e di servizio*

QUALIFICA	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti
1. Segretario economo	1	—
2. Bidelli	—	2

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1953, n. 1279.

Istituzione in Arezzo dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1953 è istituita in Arezzo una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica industriale statale di Arezzo è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale, già aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.

Con la stessa decorrenza, la Scuola tecnica industriale statale di Foiano della Chiana è trasformata in scuola professionale staccata dell'Istituto professionale di Arezzo. La scuola secondaria di avviamento professionale, già annessa alla predetta Scuola tecnica, continua a funzionare secondo l'attuale ordinamento. La direzione di essa rimane affidata al direttore incaricato della scuola professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
   fabbro meccanico;
2. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
   falegname ebanista;
3. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
   elettricista;
4. Scuola professionale per l'industria edile, con sezione per:
   muratore cementista;
5. Scuola professionale di oreficeria, con sezione per:
   orafo bigiotterie.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; tecnologia e laboratorio tecnologico; disegno tecnico; scienze applicate; chimica; galvanostegia; storia dell'arte; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica, nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente, il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 47.300.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazione professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1953

EINAUDI

SEGNI — FANFANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 48. — TEMPESTA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Arezzo

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*, gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*, gruppo *A*, gradi dal 10° al 6°	8
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*, gradi dall'11° all'8°	8
4. Segretario economo .	Gruppo *B*, gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*, gradi dal 13° al 12°	2
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 365 ore settimanali)		24
7. Istruttori e assistenti		6
8. Applicati .		2
9. Persone di servizio . .		6

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1953, n. 1280.

Istituzione in Milano dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1° ottobre 1953 è istituita in Milano una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data, la Scuola tecnica industriale statale « L. Settembrini » di Milano è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale, già aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   - tornitore;
   - congegnatore meccanico;
   - disegnatore meccanico.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
   - elettricista impiantista bassa tensione;
   - elettromeccanico.
3. Scuola professionale per le telecomunicazioni, con sezioni per:
   - radiomontatore e radioriparatore;
   - telefonista.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; elettrotecnica; misure; impianti; disegno; tecnologia e laboratorio tecnologico; meccanica e resistenza dei materiali; radiotecnica; telefonia; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica, nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente, il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'articolo 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 38.700.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1953

EINAUDI

SEGNI — FANFANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 47. — TEMPESTA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato « L. Settembrini » di Milano

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*, gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*, gruppo *A*, gradi dal 10° al 6°	7
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*, gradi dall'11° all'8°	6
4. Segretario economo	Gruppo *B*, gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*, gradi dal 13° al 12°	2
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 245 ore settimanali)		15
7. Istruttori e assistenti		7
8. Applicati . .		1
9. Persone di servizio . .		6

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1953, n. 1281.

Riordinamento dell'Istituto tecnico industriale statale per navalmeccanici di La Spezia in « Istituto tecnico nautico e industriale statale ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Visto il decreto Presidenziale 10 febbraio 1953, n. 783, riguardante, fra l'altro, l'istituzione dell'Istituto tecnico industriale statale per navalmeccanici di La Spezia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1953, l'Istituto tecnico industriale statale per navalmeccanici, istituito in La Spezia col decreto Presidenziale 10 febbraio 1953, numero 783, è riordinato in « Istituto tecnico nautico e industriale statale » con i seguenti indirizzi specializzati: macchinisti, capitani, navalmeccanici, meccanici elettricisti (ramo meccanici). All'Istituto resta annessa la scuola tecnica industriale già aggregata all'Istituto tecnico industriale per navalmeccanici.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto e la scuola tecnica suddetti sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

All'Istituto di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Per la sezione nautica dell'Istituto stesso fanno carico, rispettivamente, al comune e alla provincia di La Spezia gli oneri indicati negli articoli 91, lettera *F*) n. 8 e 144, lettera *E*) n. 2, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto suddetto è fissato nella misura di L. 72.600.000.

La maggiore spesa di L. 28.160.000 derivante dall'istituzione e dal riordinamento di cui al precedente art. 1 graverà sui normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1953-54.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo ossservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1953

EINAUDI

SEGNI — FANFANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 54. — TEMPESTA

Tabella organica
dell'Istituto tecnico nautico e industriale di La Spezia

Istituto tecnico:

a) sezione nautica con indirizzi specializzati per: macchinisti e capitani (*due corsi completi*);

b) sezione industriale con indirizzi specializzati per: navalmeccanici e meccanici elettricisti ramo meccanici (due corsi completi).

Scuola tecnica industriale con sezioni per: meccanici e formatori fonditori ed ulteriori corsi di specializzazione per montatori motoristi e disegnatori di macchine (due corsi completi).

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo di insegnare
1. Preside senza insegnamento	1	—	Il posto di preside potrà essere assegnato ad un preside di Istituto tecnico nautico o ad un preside di Istituto tecnico industriale
Istituto tecnico			
a) Sezione nautica.			
1. Lettere italiane . . .	2	—	Nella II, III, IV, V classe di ciascun corso
2. Storia e geografia .	2	—	In tutte le classi di ciascun corso
3. Matematica e disegno geometrico	2	—	Matematica nella II, III, IV cl. di ciascuno corso. Disegno geometrico nella I e II classe di ciascun corso
4. Lingua francese . . .	1	—	In tutte le classi dei due corsi
5. Lingua inglese	1	—	In tutte le classi di un corso e in due classi dell'altro corso
6. Fisica Elementi di chimica Misure elettriche	1	—	In tutte le classi dei due corsi
7. Macchine Disegno di geometria descrittiva Disegno di macchine Elementi di macchine Meccanica applicata	2	—	In tutte le classi dei due corsi
8. Attrezzatura e manovra Elementi di costruzione navale	1	—	In tutte le classi dei due corsi
9. Astronomia e navigazione, meteorologia, oceanografia	1	—	Nelle classi della Sezione capitani

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo di insegnare
10. Lettere italiane	—	1	
11. Geografia commerciale	—	—	Da affidarsi, con avvicendamento, ad uno dei titolari di storia e geografia
12. Matematica	—	1	
13. Lingua inglese	—	1	
14. Scienze naturali e igiene navale	—	1	
15. Diritto ed economia	—	1	
16. Religione	—	1	
17. Esercitazioni marinaresche	—	1	Da affidarsi ad insegnanti tecnici pratici
18. Esercitazioni di telegrafia e radiotelegrafia	—	1	
19. Esercitazioni di officina	—	—	Da affidarsi agli insegnanti tecnici pratici della Sezione industriale
b) Sezione industriale.			
20. Lettere italiane e storia	2	—	Nella II, III, IV, V classe di ciascun corso
21. Matematica . . .	1	—	Nella II, III, IV classe dei due corsi
22. Fisica	1	—	Nella II e III cl. dei due corsi
23. Meccanica Macchine Laboratorio di macchine	1	—	Nelle classi della Sezione per meccanici
24. Tecnologia meccanica e Laboratorio tecnologico	2	—	In tutte le classi dei due corsi
25. Costruzioni navali e disegno	1	—	Nelle classi della Sezione per navalmeccanici
26. Disegno .	1	—	Nella II, III, IV, V classe della Sezione per meccanici
27. Italiano, storia e geografia	—	1	
28. Matematica	—	1	
29. Scienze naturali . .	—	—	Da affidarsi all'incaricato di scienze naturali e igiene navale della Sezione nautica
30. Lingua inglese (nella Sez. navalmeccanici)	—	—	Da affidarsi all'incaricato di lingua inglese della Sezione nautica
31. Lingua straniera . .	—	1	
32. Chimica	—	1	
33. Disegno	—	1	
34. Meccanica e macchine	—	1	
35. Elettrotecnica generale	—	1	
36. Teoria della nave	—	1	
37. Elementi di diritto	—	—	Da affidarsi all'incaricato di diritto ed economia della Sezione nautica
38. Religione . . .	—	1	
Personale tecnico			
39. Insegnante tecnico pratico (con funzioni di assistente all'ufficio tecnico)	1	—	
40. Insegnante tecnico pratico (con funzioni di assistente al laboratorio di fisica)	1	—	
41. Insegnante tecnico pratico (con funzioni di assistente al laboratorio tecnologico)	1	—	
42. Insegnante tecnico pratico (con funzioni di assistente al laboratorio di meccanica e macchine)	1	—	
43. Insegnante tecnico pratico (con funzioni di assistente al laboratorio di chimica)	—	1	
44. Insegnante tecnico pratico per l'aggiustaggio	1	1	
45. Insegnante tecnico pratico per le macchine utensili	1	2	
46. Insegnante tecnico pratico per la fucina	1	—	
47. Insegnante tecnico pratico per la carpenteria in legno	1	—	
48. Insegnante tecnico pratico per la carpenteria in ferro	1	1	
49. Insegnante tecnico pratico per la fonderia	—	1	
50. Insegnante tecnico pratico per la saldatura navale	—	1	

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo di insegnare
Scuola tecnica industriale			
51. Cultura generale . .	1	—	In tutte le classi della scuola
52. Matematica Elementi di fisica e chimica	1	—	In *tutte le classi della scuola*, con l'obbligo dell'insegnamento degli elementi di elettrotecnica
53. Meccanica e macchine Disegno professionale	1	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della scuola. Disegno professionale nelle classi per meccanici
54. Tecnologia Laboratorio tecnologico	1	—	In tutte le classi per meccanici, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia e della meccanica nel corso di specializzazione per disegnatori di macchine
55. Tecnologia Disegno professionale	1	—	In tutte le classi per formatori fonditori
56. Macchine di sollevamento e trasporto Combustibili e lubrificanti Motori Tecnologia meccanica Disegno professionale	—	1	Nel corso di specializzazione per montatori motoristi
57. Disegno professionale	—	1	Nel corso di specializzazione per disegnatori di macchine
58. Religione	—	—	Da affidarsi all'incaricato dello Istituto
Personale tecnico			
59. Insegnante tecnico pratico (con funzioni di assistente all'ufficio tecnico)	1	—	
60. Insegnante tecnico pratico aggiustatore	1	1	
61. Insegnante tecnico pratico formatore fonditore	1	—	
62. Insegnante tecnico pratico fucinatore	—	1	
63. Insegnante tecnico pratico meccanico	1	—	Il posto è di R.S.T.
64. Sottocapi officina . . .	2	—	I posti sono di R.S.T.
Personale amministrativo e di servizio			
65. Segretario economo . .	1	—	
66. Applicati di segreteria .	3	2	
67. Persone di servizio . .	—	9	

NB. — Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto o della Scuola, con diritto a compenso per le ore *eccedenti* le 18.

La presente tabella organica sostituisce quelle annesse al decreto Presidenziale 10 febbraio 1953, n. 783 e al regio decreto 11 agosto 1939, n. 1763.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953, n. 1282.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa nazionale assistenza belle arti e del cambiamento della denominazione della stessa in Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.

N. 1282. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto della Cassa nazionale assistenza belle arti, la quale assume la denominazione di Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 50. — TEMPESTA

LEGGE 17 luglio 1954, n. 665.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di protezione di diritti di proprietà industriale, concluso a Roma, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale concluso a Roma, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Accordo concluso tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Considerata la necessità per i due Paesi di porre rimedio ai pregiudizi subiti a causa della guerra dai loro nazionali in materia di diritti di proprietà industriale;

Data l'impossibilità nella quale si sono trovate le persone fisiche di nazionalità germanica e le persone giuridiche soggette al diritto germanico di avvalersi delle norme contenute nel decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1031;

Tenuto conto degli obblighi derivanti a ciascuno dei due Governi dalle Convenzioni, Trattati ed Accordi internazionali in vigore;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Sono prorogati fino al 30 aprile 1953 i termini di priorità, previsti dall'art. 4 della Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, relativi al deposito di domande di brevetto d'invenzione, di modelli d'utilità, di disegni o modelli industriali, o di marchi di fabbrica o di commercio, che non erano ancora scaduti il 13 ottobre 1943 e quelli che hanno cominciato a decorrere dopo tale data e che sono scaduti prima del 30 aprile 1952.

Articolo 2

Sono considerati depositi nel senso del presente Accordo i depositi effettuati in un paese membro dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, compresi i depositi eseguiti presso gli Uffici di Berlino e di Darmstadt, istituiti dalla legge germanica del 5 luglio 1948.

Articolo 3

Il termine previsto dalla legislazione delle due Parti contraenti per fare la dichiarazione di priorità non scadrà, per quanto concerne i depositi indicati dal presente Accordo, prima del 30 aprile 1953.

Articolo 4

I terzi che, dopo il 13 ottobre 1942 e prima della data della firma del presente Accordo, avessero in buona fede intrapreso l'attuazione o fatto preparativi effettivi in vista dell'attuazione di una invenzione, di un modello di utilità o di un disegno o modello industriale, potranno continuarne l'utilizzazione nella misura in cui la legislazione del Paese contraente lo permette.

Articolo 5

Se il certificato relativo al primo deposito, quale è prescritto dalla legislazione delle due Parti contraenti, non potesse essere presentato per il fatto che l'Autorità competente non è in grado, causa la guerra, di rilasciarlo, la priorità rivendicata sarà ammessa su

presentazione di una dichiarazione rilasciata dalla Autorità competente, sempreché tanto il contenuto quanto la data del primo deposito appaiano, in base a tale dichiarazione, verosimili.

Articolo 6

La rinnovazione dei marchi per i quali, ai sensi della legislazione dei due Paesi, sono scaduti o scadranno i termini per la protezione nel periodo compreso dal 13 ottobre 1943 al 30 aprile 1953, può aver luogo con effetto dalla scadenza del precedente periodo di validità a condizione che il deposito della domanda di rinnovazione sia stato eseguito entro il 30 aprile 1953.

La rinnovazione dei marchi italiani e germanici, registrati internazionalmente ai sensi dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, ha effetto, nel territorio di ciascuna delle due Parti contraenti, dalla scadenza della normale durata dell'anzidetta registrazione internazionale, purchè la rinnovazione sia iscritta nel Registro internazionale entro il 30 aprile 1953.

Articolo 7

Il periodo compreso tra il 13 ottobre 1943 e il 1° aprile 1951 è escluso dal computo del tempo entro il quale un marchio deve essere utilizzato a termini della legislazione delle due Parti contraenti.

Articolo 8

Il presente Accordo è applicabile:

a) alle persone fisiche di nazionalità italiana o germanica, qualunque sia il luogo del loro domicilio;

b) alle persone giuridiche soggette al diritto italiano o germanico.

I benefici del presente Accordo possono anche essere invocati dagli aventi causa dei titolari originari qualora detti aventi causa siano cittadini di una delle Parti contraenti e purchè i loro diritti siano stati acquistati con data certa prima del 1° maggio 1950.

Articolo 9

1. Il presente Accordo dovrà essere ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bonn al più presto.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore provvisoriamente alla data della firma e definitivamente all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi e dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma in duplice esemplare il 30 aprile 1952 in lingua italiana e tedesca, ambo i testi facendo egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Federale di Germania
EDUARD REIMER

Per il Governo Italiano
ANTONIO PENNETTA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes.

DIE REGIERUNG
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
und
DIE REGIERUNG
DER ITALIENISCHEN REPUBLIK

haben die für beide Länder sich ergebende Notwendigkeit erwogen, die ihren Staatsangehörigen durch den Krieg entstandenen Schäden auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes zu beheben, auch im Hinblick darauf, dass es den natürlichen Personen deutscher Staatsangehörigkeit und den juristischen Personen, die nach deutschem Recht bestehen, unmöglich gewesen ist, von den Bestimmungen, die in der Gesetzesverordnung Nr. 1031 vom. 30. September 1947 enthalten sind, Gebrauch zu machen. Sie haben dabei die Verpflichtungen berücksichtigt, die sich für jede der beiden Regierungen aus den Übereinkommen, Staatsverträgen und internationalen Abkommen ergeben, die gegenwärtig in Kraft sind.

Demgemäss ist folgendes vereinbart worden:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums für die Hinterlegung von Anmeldungen für Erfindungspatente, Gebrauchsmuster, gewerbliche Muster oder Modelle oder Fabrik-und Handelsmarken vorgesehenen Prioritätsfristen, die am 13. Oktober 1943 noch nicht abgelaufen waren oder die erst nach diesem Zeitpunkt zu laufen begonnen haben und die vor dem 30. April 1952 abgelaufen sind, werden bis zum 30. April 1953 verlängert.

Artikel 2

Anmeldungen im Sinne dieses Abkommens sind Anmeldungen in einem Lande, das Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist, einschliesslich Anmeldungen bei den auf Grund des deutschen Gesetzes vom 5. Juli 1948 errichteten Annahmestellen Berlin und Darmstadt.

Artikel 3

Für die in diesem Abkommen genannten Anmeldungen endet die nach der Gesetzgebung der beiden vertragschliessenden Teile vorgesehenen Frist zur Abgabe einer Prioritätserklärung nicht vor Ablauf des 30. April 1953.

Artikel 4

Dritte, die nach dem 13. Oktober 1942 und vor dem Tage der Unterzeichnung dieses Abkommens eine Erfindung, ein Gebrauchsmuster oder ein gewerbliches Muster oder Modell in gutem Glauben in Benutzung genommen oder in dieser Zeit die erforderlichen Veranstaltungen dazu getroffen haben, können diese Benutzung nach Massgabe der durch die Gesetzgebung des vertragschliessenden Teiles getroffenen Bestimmungen fortsetzen.

Artikel 5

Wenn die in der Gesetzgebung der beiden vertragschliessenden Teile vorgeschriebene Bescheinigung über die Erstanmeldung nicht vorgelegt werden kann, weil die zuständige Behörde an der Ausstellung solcher Bescheinigungen durch Kriegsauswirkungen verhindert ist,

so wird die beanspruchte Priorität zugelassen, wenn durch eine Erklärung der zuständigen Behörde sowohl Inhalt als auch Zeitpunkt der entsprechenden Erstanmeldung als glaubhaft gemacht erscheinen.

Artikel 6

Die Erneuerung von Marken, für die gemäss der Gesetzgebung der beiden Länder die Schutzfrist in der Zeit vom 13. Oktober 1943 bis 30. April 1953 abgelaufen ist oder ablaufen wird, kann mit Wirkung vom Ablauf der vorausgehenden Gültigkeitsdauer unter der Bedingung stattfinden, dass der Antrag auf Erneuerung bis zum 30. April 1953 gestellt wird.

Die Erneuerung der deutschen und italienischen Marken, die international gemäss dem Abkommen von Madrid vom 14. April 1891 registriert sind, hat im Gebiet eines jeden der vertragschliessenden Teile Wirkung von dem Ablauf der normalen Gültigkeitsdauer der vorbezeichneten internationalen Eintragung an, vorausgesetzt, dass die Erneuerung bis zum 30. April 1953 im internationalen Register eingetragen wird.

Artikel 7

Der Zeitraum zwischen dem 13. Oktober 1943 und dem 1. April 1951 bleibt für die Berechnung der Frist, die für die Benutzung einer Marke durch die Gesetzgebung der beiden vertragschliessenden Teile vorgesehen ist, ausser Betracht.

Artikel 8

Unter dieses Abkommen fallen:

a) Natürliche Personen, welche die deutsche oder die italienische Staatsangehörigkeit besitzen, gleich gültig, wo sie ihren Wohnsitz haben;

b) juristische Personen, die nach deutschem oder italienischem Recht bestehen.

Die Vergünstigungen dieses Abkommens können auch von den Rechtsnachfolgern der ursprünglichen Inhaber in Anspruch genommen werden, wenn die Rechtsnachfolger Staatsangehörige eines der vertragschliessenden Teile sind und ihre Rechte nachweislich vor dem 1. Mai 1950 erworben haben.

Artikel 9

Dieses Abkommen soll ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen alsbald in Bonn ausgetauscht werden.

Dieses Abkommen tritt vorläufig am Tage der Unterzeichnung und endgültig am Tage des Austauschs der Ratifikationsurkunden in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten, die ordnungsgemäss von ihren Regierungen hierzu ermächtigt sind, nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten dieses Abkommen mit ihren Unterschriften versehen.

Ausgefertigt zu Rom in zweifacher Ausfertigung am 30. April 1952 in deutscher und italienischer Sprache, wobei beide Texte gleichermassen gültig sein sollen.

Für die Italienische Regierung
ANTONIO PENNETTA

Für die Regierung
der Bundesrepublik Deutschland
EDUARD REIMER

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DER VORSITZENDE
DER DEUTSCHEN DELEGATION

Rom, den 30. April 1952

Herr Vorsitzender,

unter Bezugnahme auf die Besprechungen, die anlässlich der Verhandlungen über den Abschluss des heute unterzeichneten Abkommens auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes geführt worden sind, beehre ich mich Ihnen zu bestätigen, dass die Anwendung der Bestimmungen des Gesetzes Nr. 8 der Alliierten Hohen Kommission vom 20. Oktober 1949 betreffend gewerbliche, literarische und künstlerische Eigentumsrechte ausländischer Staaten und Staatsangehöriger — mit Ausnahme der Bestimmungen des Artikel 6 — hinsichtlich der natürlichen Personen italienischer Staatsangehörigkeit und der juristischen Personen, die nach italienischem Recht bestehen, von keinerlei einschränkenden Bedingungen abhängig war, sei es auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, sei es auf dem Gebiet des literarischen und künstlerischen Urheberrechts.

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

EDUARD REIMER

An den Vorsitzenden der italienischen Delegation
Herrn Dr. Antonio PENNETTA — ROM

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Roma, li 30 aprile 1952

Signor Presidente,

ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, il cui testo in lingua tedesca è del seguente tenore:

« Signor Presidente, con riferimento alle conversazioni avute nel corso delle trattative per la conclusione dell'Accordo in materia di protezione della proprietà industriale, firmato in data odierna, ho l'onore di confermarLe che, nei riguardi delle persone fisiche di nazionalità italiana e delle persone giuridiche soggette al diritto italiano, l'applicazione delle disposizioni — quelle dell'art. 6 — della legge n. 8 del 20 ottobre 1949 dell'Alta Commissione Alleata concernenti i diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica delle nazioni straniere e dei loro cittadini, non è stata subordinata ad alcuna condizione restrittiva, sia in materia di proprietà industriale che in materia di proprietà letteraria ed artistica ».

Ho l'onore di comunicarLe che il Governo Italiano prende atto di quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

ANTONIO PENNETTA

Al Presidente della Delegazione Germanica
Dott. Eduard REIMER — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Roma, li 30 aprile 1952

Signor Presidente,

nel corso dei negoziati che hanno condotto all'Accordo oggi firmato, ho fatto presente l'interesse per i due Governi di evitare che gli autori di opere letterarie o artistiche come pure i titolari di diritti di proprietà industriale siano sottoposti ad una doppia imposizione a causa delle entrate provenienti dall'esercizio dei rispettivi diritti.

Ho inoltre fatto presente l'opportunità che il Governo Italiano ed il Governo Germanico inizino al più presto trattative per modo che tale questione possa trovare equa soluzione tra i due Governi.

Le sarò grato se vorrà comunicarmi il Suo punto di vista su tale proposta.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

ANTONIO PENNETTA

Al Presidente della Delegazione Germanica
Dott. Eduard REIMER — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DER VORSITZENDE
DER DEUTSCHEN DELEGATION

Rom, den 30. April 1952

Herr Vorsitzender,

ich bestätige den Empfang Ihres Briefes vom heutigen Tage, dessen italienischer Text folgenden Inhalt hat:

« Im Laufe der Verhandlungen, die zum Abschluss des heute unterzeichneten Abkommens geführt haben, habe ich auf das Interesse der beiden Regierungen aufmerksam gemacht, eine Doppelbesteuerung der Urheber literarischer und künstlerischer Werke sowie der Inhaber gewerblicher Schutzrechte hinsichtlich ihrer Einnahmen aus der Ausübung dieser Rechte zu vermeiden.

Ich habe weiterhin darauf aufmerksam gemacht, dass die baldige Aufnahme von Verhandlungen zwischen der Italienischen und der Deutschen Regierung mit dem Ziele einer angemessenen Regelung zwischen den beiden Regierungen vünschenswert sei.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihren Standpunkt zu diesem Vorschlag mitteilen würden ».

Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich entsprechend Ihrem Standpunkt meiner Regierung angelegentlich die Annahme des Vorschlages empfehlen werde. Ich hoffe, dass ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden wird, und zwar umso mehr, als mir bekannt ist, dass Verhandlungen hinsichtlich der Doppelbesteuerung bereits weit fortgeschritten sind.

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

EDUARD REIMER

An den Vorsitzenden der italienischen Delegation
Herrn Dr. Antonio PENNETTA — ROM

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

NB. — Il Presidente della Delegazione germanica riportando, in lingua tedesca, il testo della lettera che precede, indirizzatagli dal Presidente della Delegazione italiana, aggiunge:

« Mi è gradito significarLe che, concordando sul Suo punto di vista, raccomanderò vivamente al mio Governo l'accoglimento della proposta stessa. Spero che un risultato soddisfacente sarà raggiunto, tanto più che mi consta che fra i due Governi sono a buon punto le trattative riguardanti la doppia imposizione ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 marzo 1954, n. 666.

Trasformazione del fine dell'Istituzione « Pellagrosi poveri Pietro Scalini », con sede nel comune di Appiano Gentile (Como) e devoluzione del suo patrimonio all'Opera Pia « Ricovero vecchi poveri ».

N. 666. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene trasformato il fine dell'Istituzione « Pellagrosi poveri Pietro Scalini », con sede nel comune di Appiano Gentile (Como), e devoluto il suo patrimonio all'Opera pia « Ricovero vecchi poveri » che viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 150. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 marzo 1954, n. 667.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria della Natività, in rione Santa Maria del comune di San Chirico Raparo (Potenza).

N. 667. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Anglona e Tursi in data 1° giugno 1953, integrato con postille e dichiarazioni di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Natività, in rione Santa Maria del comune di San Chirico Raparo (Potenza) e inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 151. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 aprile 1954, n. 668.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « F. De Sanctis » di via della Scrofa in Roma.

N. 668. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « F. De Sanctis » di via della Scrofa in Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 139. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1954, n. 669.

Erezione in ente morale della « Fondazione Gian Michele Gancia », con sede in Roma.

N. 669. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Gian Michele Gancia », con sede in Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 157. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1954, n. 670.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Figlie del SS. Redentore e della Beata Vergine Addolorata, con sede in Potenza Picena (Macerata).

N. 670. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Figlie del SS. Redentore e della Beata Vergine Addolorata, con sede in Potenza Picena (Macerata), e la Congregazione suddetta viene autorizzata ad accettare alcune donazioni consistenti in immobili situati nei comuni di Potenza Picena, di Portocivitanova (Macerata) e di Amandola (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 27. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1954, n. 671.

Modificazione dello statuto della « Fondazione premio Pietro e Mario Leonelli per studenti universitari », istituita presso la Cassa scolastica del Liceo « G. D'Annunzio » in Pescara.

N. 671. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, gli articoli 5, 11 e 12 dello statuto della « Fondazione premio Pietro e Mario Leonelli per studenti universitari », istituita presso la Cassa scolastica del Liceo « G. D'Annunzio » in Pescara, con decreto Presidenziale 24 novembre 1948, n. 1637, sono sostituiti.

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 34. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1954, n. 672.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato.

N. 672. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore da monsignor Antonino Accardo fu Francesco e consistente in un quartino di casa per abitazione, sito in Trapani, via Carreca, con testamento olografo in data 25 febbraio 1950.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 35. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1954, n. 673.

Dichiarazione formale del fine della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Castelmorrone (Caserta).

N. 673. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale del fine della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Castelmorrone (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 22. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1954, n. 674.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia di scienze, lettere ed arti, con sede in Palermo.

N. 674. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Accademia di scienze, lettere ed arti, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 37. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1954, n. 675.

Erezione in ente morale della Fondazione « Giancarlo Bonarda », con sede in Roma.

N. 675. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Giancarlo Bonarda », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 6. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Perito ad Ostigliano, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 12 novembre 1952, numero 199, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale da Perito ad Ostigliano;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 129/1829, espresso nell'adunanza del 12 gennaio 1954;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Perito ad Ostigliano, in provincia di Salerno è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1954
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 170

(4007)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954.

Restituzione del dazio e degli altri diritti di confine su alcuni prodotti esportati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 16 delle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442, e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, nonchè le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 5 della legge 7 aprile 1898, n. 110;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1953;

Riconosciuta la opportunità, allo scopo di favorire la esportazione di alcuni prodotti nazionali, di apportare alcune modifiche al proprio decreto 15 gennaio 1953, estendendo altresì ad altri prodotti prima non considerati la restituzione del dazio e degli altri diritti di confine sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

Sentito il Comitato consultivo costituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

I prodotti elencati nella annessa tabella, esportati con regolamento in valuta liberamente trasferibile, sono ammessi alla restituzione del dazio e degli altri diritti di confine pagati sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione, nella misura per ciascuno di essi indicata nella tabella medesima.

Per i prodotti sottoindicati la restituzione del dazio e degli altri diritti di confine nella misura per ciascuno di essi prevista dalla annessa tabella si applica anche alle esportazioni effettuate dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata:

Voce della tariffa		
ex 925-*f*-*c*	dal	1°-10-1953
ex 1052-*b*	»	1°- 9-1953
ex 1202-*b*	»	1°- 2-1954
ex 1203	»	1°-12-1953
ex 1234-*a*-*b*	»	1°- 6-1953
ex 1239	»	1°- 7-1953
1314 colpo da m/m 57	»	1°-10-1953
colpo da m/m 90	»	1°- 1-1954
colpo per obice da m/m 155	»	1°-12-1953
colpo per cannone da m/m 155	»	1°- 1-1954

Art. 2.

Quando nei prodotti esportati siano stati incorporati materiali esteri, temporaneamente importati, dall'ammontare dei diritti da restituire deve essere detratto l'ammontare del dazio e degli altri diritti di confine relativi ai materiali esteri da ammettere a scarico delle bollette di temporanea importazione.

Art. 3.

Per i prodotti compresi nella voce ex 1202-*b* della annessa tabella, nei quali siano stati incorporati componenti esteri, a scarico di bollette di temporanea importazione, la aliquota di restituzione sarà commisurata al prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.

Art. 4.

Qualora i prodotti considerati nelle voci 1242-*d* e 1242-*c*-1-*alfa* della annessa tabella abbiano usufruito della esenzione daziaria prevista dalle disposizioni vigenti per le costruzioni navali o per l'armamento, dalla somma da restituire dovrà essere detratto l'ammontare del dazio e degli altri diritti di confine relativi ai materiali esteri, ammessi alla esenzione fiscale.

Art. 5.

Nei casi previsti dai precedenti articoli 2 e 4, nelle bollette di esportazione per merci ammesse a restituzione diritti (modello *A*/55) dovranno essere esattamente indicati, oltre che gli altri elementi prescritti, anche l'ammontare del dazio e degli altri diritti di confine da detrarre dalla somma da restituire.

Art. 6.

Le aliquote stabilite dalla annessa tabella assorbono i diritti che sarebbero da restituire ai sensi delle disposizioni vigenti per i materiali ammessi a detta restituzione in caso di esportazione, impiegati nella fabbricazione dei prodotti considerati dalla tabella stessa.

Art. 7.

Per i prodotti indicati al secondo comma dell'art. 1 esportati anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, in luogo della bolletta modello *A*/55 potrà essere presentata la bolletta figlia di esportazione definitiva o quella di riesportazione oppure il duplicato della bolletta figlia di cauzione per merci estere.

Su detti documenti la competente dogana, in sede di omologazione, indicherà gli elementi per la restituzione dei diritti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, salvo quanto stabilito al precedente art. 1, entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla stessa data cessa di avere effetto il decreto Presidenziale 15 gennaio 1953.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1954

EINAUDI

TREMELLONI — MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1954
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 241. — LESEN

Tabella dei prodotti per i quali è consentita all'atto dell'esportazione la restituzione del dazio e degli altri diritti di confine

Num. d'ordine	Num. e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Aliquota dei diritti	Modalità per la restituzione
		CAPITOLO LXXII		
1	ex 925-*f*)	Lavori di ferro e di acciaio, ecc. n/n altri:		
		a) cavallotti con perni ottenuti con acciaio in barre	1,45	Per ogni 100 lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
		b) anelli del diametro di pollici 11,5 ottenuti con acciaio profilato	1,06	Id.
		c) morsetti zincati per reti parasiluri . .	3,00	Id.
		CAPITOLO LXXXIV		
2	ex 1052-*b*)	Parti staccate di propulsori a reazione per aereo (parti di motore per aerei a reazione Allison J. 35)	3,5	Id.
		CAPITOLO LXXXV		
3	1181	Cavi e fili isolati per l'elettricità .	1,80	Id.
4	ex 1202	Bussola giromagnetica J. 2 e sue parti, compresi i relativi amplificatori	1,00	Id.
	ex 1202-*b*	Radioscandagli e rivelatori di ostacoli a mezzo di ultrasuoni o di onde magnetiche: radar SG 6-b; AA n. 3 MK7; A N/T P S; MK 39; MLT: MLN, M-1500.	0,25	Id.
5	ex 1203	Parti staccate ed accessori n/n nè compresi altrove di apparecchi radioelettrici di qualsiasi specie (parti di rispetto e di ricambio dei Radar SG-6-b; AA n. 3 MK7; AN/T P S; MK 39; MLT: MLN; M-1500)	0,39	Id.
		CAPITOLO LXXXVI		
6	1208	Locomotive a vapore, comprese le locomotive tender	1,75	Id.
7	1209-*a*)	Locomotive elettriche a presa di corrente	1,50	Id.
8	1215	Carri e vagoncini per il trasporto di merci:		
		a-2) carri serbatoi con recipiente metallico .	1,00	Id.
		a-3) carri altri	1,25	Id.
9	1216 *b*)	Boccole con cuscinetti a sfere o a rulli	1,00	Id.
		CAPITOLO LXXXVII		
10	1218-*a*)	Trattori azionati da motori a combustione interna.	3,50	Id.
11	ex 1219-*a*)	Autoveicoli completi:		
		a) autocarri, anche se adibiti al trasporto di persone, tipo gippone	3,50	Id.
		b) autocarri altri . .	3,50	Id.
		c) autovetture	4,50	Id.
12	1122	Telai con motori per autoveicoli:		
		limitatamente a quelli relativi alle autovetture per trasporto di persone	4,50	Id.
13	1223	Carrozzeria di autoveicoli:		
		per trasporto di persone	4,00	Id.
14	ex 1234-*a*)	Rimorchi per trasporti di merci:		
		a) a sei assi, con 24 ruote, destinati al trasporto di carri armati	1,00	Id.
		b) rimorchi e semi rimorchi botte, completi di stazione di pompaggio e di erogazione	2,00	Id.
		c) altri	1,70	Id.
15	—	Parti di ricambio di:		
		a) trattori, autocarri e di autovetture, considerati nelle precedenti voci 1218-*a*) ex 1219-*a*)	3,50	Id.
		b) rimorchi per trasporto di merci considerati nella precedente voce ex 1234-*a*) . .	1,00	Id.
		CAPITOLO LXXXVIII		
16	ex 1239	Parti staccate di aeroplani, esclusi i motori (parti di ricambio per aereo a reazione F 84 G ed F 84 F) .	3,04	Id.

Num. d'ordine	Num. e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Aliquota dei diritti	Modalità per la restituzione
		CAPITOLO LXXXIX		
17	1242-*a*)	Navi per Marina militare	1,00	Per ogni 100 lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
18	1242-*c*) 1 *a/a*	Navi mercantili a propulsione meccanica, a chiglia metallica	1,00	Id.
		CAPITOLO XCIII		
	1314	Proiettili e munizioni per armi da guerra e loro parti:		
19		cartuccia da m/m 20: HE-T HE-I BLP		
		a) colpo completo	0,2	Id.
		b) colpo senza polvere di lancio	0,15	Id.
20		cartuccia da pollici 0,30 M1 ed M2	0,26	Id.
21		cartuccia da pollici 0,45 M1911	0,24	Id.
22		cartuccia da pollici 0,50	0,26	Id.
23		colpo completo da pollici 4,2: HE M 329 Smoke, WP M2 A1	0,10	Id.
24		Colpo completo da m/m 40 HE-T-MK2:		
		a) colpo completo	0,19	Id.
		b) colpo senza carica di lancio	0,15	Id.
25		Colpo completo da m/m 57: HE M306A1 TP M306A1 HE AT-M307A1 Smoke, WP-M308A1		
		a) colpo completo (bossolo-carica di lancio-proiettile carico)	2,70	Id.
		b) colpo senza carica di lancio (proietto carico-bossolo)	0,38	Id.
26	1314	Colpo completo da m/m 60: HE-M49A2 Smoke. WP-M302 (T6) Illuminating, M83A2	0,10	Id.
27		Colpo completo da m/m 75: HE-M309A1 (con spoletta PD-M51A5) HE-M309A1 (con spoletta MTSQ500) TP-M309A1 HE-AT-M310A1 Smoke, WP-311A1		
		a) colpo completo (compresa la carica di lancio)	0,33	Id.
		b) colpo senza carica di lancio	0,24	Id.
28		Colpo completo da m/m 81: HE-M43A1 TP-M43A1 Smoke, WP-M57A1 (con spoletta PD-M52A2) Smoke, WP-M57A1 (con spoletta TSQ-M77)	0,10	Id.
29		Colpo da m/m 90 HE-M71:		
		a) colpo completo (bossolo-carica di lancio-proietto carico)	0,456	Id.
		b) colpo senza carica di lancio (bossolo e proietto carico)	0,282	Id.
30		Colpo per obice da m/m 155 HE-M107:		
		a) colpo completo (carica di lancio-cannello-proietto carico e spoletta)	0,90	Id.
		b) colpo senza carica di lancio e senza cannello (proietto carico e spoletta)	0,717	Id.
31		Colpo per cannone da m/m 155 HE-M101:		
		a) colpo completo (carica di lancio-cannello-proietto carico e spoletta)	0,93	Id.
		b) colpo senza carica di lancio e senza cannello (proietto carico e spoletta)	0,47	Id.
32		Razzo da pollici 2,36 HE-AT-M6A6	1,37	Id.
		Razzo da pollici 3,5 HE-AT-M28A2	1,37	Id.

Visto, *il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

(4094)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Comunicato relativo alla presentazione del bilancio finale del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co. Pro.Ma.) di Palermo.

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni nominato liquidatore ai sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Palermo, posto in liquidazione in data 21 dicembre 1944 con decreto prefettizio convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato per l'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Palermo.

(4028)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISO

Ente per la colonizzazione del Delta Padano

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 163 Agricoltura), è stata determinata in L. 5.008.258 (lire cinquemilioniottomiladuecentocinquantotto) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Massa Fiscaglia (provincia di Ferrara) della superficie di ettari 27.47.20, espropriati nei confronti della ditta MARCHETTI Orfeo fu Ulisse e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4323, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 7).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5.005.000 (lire cinquemilionicinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale dell'agricoltura sede di Bologna e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4053)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia fra i lavoratori della provincia di Siena, con sede in Siena.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 luglio 1954, la Società cooperativa edilizia fra i lavoratori della provincia di Siena, con sede in Siena, costituita con atto datato 10 giugno 1949, per notaio dottor Trombj Gregorio, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4032)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Natale La Ferla fu Giuseppe, nato a Messina il 22 giugno 1907, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dalla Università di Messina in data 26 ottobre 1933 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1931-1932.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(4024)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di ufficio fonotelegrafico

In data 3 agosto 1954, è stato attivato il servizio fonotelegrafico di Roma, borgata 4° Miglio, in corrispondenza con l'Ufficio telegrafico centrale di Roma, a mezzo del circuito 6805.

(4025)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 19 agosto 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,75
1 dollaro canadese	»	644,19

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,31

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90,46	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142 90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1954, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario in data 20 gennaio 1953, proposto dal sig. Labbate Giulio, ufficiale nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del tesoro, avverso il provvedimento ministeriale del 19 dicembre 1952, n. 59627, con il quale venne respinto il ricorso dallo stesso avanzato contro la decisione dell'Amministrazione del tesoro di corrispondergli, in sede di liquidazione dei compensi casuali, solo l'eccedenza fra l'importo spettantegli e quello riscosso, per lo stesso titolo e periodo, dalla moglie dipendente dal Ministero delle finanze.

(4042)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Diario delle prove scritte di esami del concorso a dodici posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale (gruppo C, grado 12°), in prova, nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti addì 20 gennaio 1954, registro n. 86 Presidenza, foglio n. 256, con il quale venne indetto un concorso per esami a dodici posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Decreta:

Le prove scritte di esami del concorso in narrativa indicato avranno luogo in Roma, nella sede del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 5 e 6 novembre 1954, alle ore 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1954

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

(3974)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Modificazioni al bando di concorso per titoli ed esame a cento posti di perito industriale aggiunto (grado 11° di gruppo B) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 19 marzo 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1954, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esame a cento posti di perito industriale aggiunto, grado 11°, gruppo *B*, nella Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la lettera del 14 maggio 1954, n. 79090/12106 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un nuovo concorso per complessivi trecentocinquanta posti per il grado 11°, gruppo *B*, dando all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni la facoltà di ripartirli fra amministrativi, periti industriali e geometri in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione;

Riconosciuta la necessità di mettere a concorso per periti industriali settanta di detti posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1954, n. 368;

Visto l'art. 7 della legge 29 aprile 1950, n. 229, che attribuisce all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni la facoltà di stabilire le categorie di personale ammesse a fruire della riserva dei posti interni;

Riconosciuta l'opportunità di unificare il concorso bandito con quello ulteriormente autorizzato, elevando quindi a centosettanta il numero dei posti messi a concorso con il citato decreto Ministeriale 19 marzo 1954;

Riconosciuta altresì l'opportunità di comprendere fra le categorie del personale degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche ammesse a beneficiare dei posti riservati, anche quella dei ricevitori e portalettere e di estendere l'ammissione al concorso stesso a coloro che, in possesso del diploma di perito industriale con specializzazione diversa da quelle previste nell'art. 2 del citato decreto Ministeriale 19 marzo 1954, abbiano frequentato, superando tutti i relativi esami, uno dei corsi di istruzione tecnica per diplomati tenuti presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

Riconosciuta infine l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in parola;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

a) L'art. 1 del decreto Ministeriale 19 marzo 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1954, è sostituito dal seguente:

« E' bandito un concorso per titoli ed esame a centosettanta posti di perito industriale aggiunto, grado 11° del ruolo di gruppo *B*, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui quarantatre riservati al personale dipendente dall'Amministrazione stessa, di ruolo e non di ruolo, comunque denominato, nonchè al personale degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, supplenti, coadiutori ex supplenti, ricevitori e portalettere); per beneficiare dei posti riservati, gli aspiranti dovranno possedere l'anzianità minima di servizio di anni due, comunque prestati.

I posti riservati, di cui al precedente comma, che non siano coperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei ».

b) L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di perito industriale meccanico ed elettricista oppure radiotecnico; non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Sono tuttavia ammessi al concorso anche coloro che in possesso del diploma di perito industriale con specializzazione diversa da quelle previste nel precedente comma, abbiano frequentato, superando tutti i relativi esami, uno dei corsi di istruzione tecnica per diplomati tenuti presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni ».

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso, di cui all'art. 4, primo comma, del citato decreto Ministeriale 19 marzo 1954, è riaperto per giorni trenta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro tale termine le domande stesse, redatte su carta da bollo da L. 200, possono essere presentate o spedite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio I, Ufficio concorsi, via dell'Umiltà 83/C, senza obbligo di documentazione, eccezione fatta per il titolo di studio, che dovrà essere unito alla domanda. Gli aspiranti dovranno però essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando per l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti debbono avere compiuto alla data del 19 marzo 1954, l'età di anni 18 e non aver superato l'età di anni 35; coloro che pure avendo superato il 35° anno, chiedono l'ammissione al concorso, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nell'art. 3 del bando di concorso, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

b) il domicilio e l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sieno iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio che viene allegato alla domanda;

g) quale sia la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale, dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

l) quali prove facoltative (orali) di lingue estere intendano sostenere.

Alla domanda dovrà essere allegato il titolo di studio con le votazioni riportate come richiesto dal bando e tutti gli altri titoli valutabili attinenti alla carriera scolastica, ai corsi di perfezionamento, al conseguimento di borse di studio, ai servizi prestati presso le Amministrazioni statali.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che avranno superato la prova orale, debbono far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio I, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento del relativo invito, i documenti prescritti dall'art. 5 (n. 10) del bando di concorso, per dimostrare l'eventuale possesso di titoli utili a fruire delle riserve dei posti, delle precedenze e preferenze nelle nomine, secondo le vigenti disposizioni, salvo che detti documenti non siano stati già presentati unitamente alla domanda.

Art 5.

La graduatoria degli idonei è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, verranno invitati a far pervenire al suddetto indirizzo entro trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, i documenti di cui al citato art. 5 del bando di concorso, salvo che detti documenti non siano stati già inviati unitamente alla domanda.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1954

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1954
Registro n. 27, foglio n. 209. — FAGGIANI

(4076)

Modificazioni al bando di concorso per titoli ed esame a quaranta posti di geometra aggiunto (grado 11° di gruppo B) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 19 marzo 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1954, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esame a quaranta posti di geometra aggiunto di grado 11°, gruppo *B* nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la lettera del 14 maggio 1954, n. 79090/12106 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un nuovo concorso per complessivi trecentocinquanta posti per il grado 11°, gruppo *B*, dando all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni la facoltà di ripartirli fra amministrativi, periti industriali e geometri in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione;

Riconosciuta la necessità di mettere a concorso per i geometri venti di detti posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1954, n. 368;

Visto l'art. 7 della legge 29 aprile 1950, n. 229, che attribuisce all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni la facoltà di stabilire le categorie di personale ammesse a fruire della riserva dei posti interni;

Riconosciuta l'opportunità di unificare il concorso bandito con quello ulteriormente autorizzato, elevando quindi a sessanta il numero dei posti messi a concorso con il citato decreto Ministeriale 19 marzo 1954;

Riconosciuta altresì l'opportunità di comprendere fra le categorie del personale degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche ammesse a beneficiare dei posti riservati, anche quella dei ricevitori e portalettere;

Riconosciuta infine l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in parola;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 19 marzo 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1954, è sostituito dal seguente:

« E' bandito un concorso per titoli ed esame, a sessanta posti di geometra aggiunto, grado 11° del ruolo di gruppo *B*, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui quindici riservati al personale dipendente dall'Amministrazione stessa, di ruolo e non di ruolo, comunque denominato, nonchè al personale degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, supplenti, coadiutori ex supplenti, ricevitori e portalettere); per beneficiare dei posti riservati, gli aspiranti dovranno possedere l'anzianità minima di servizio di anni due, comunque prestati.

I posti riservati, di cui al precedente comma, che non siano coperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei ».

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso, di cui all'art. 4, primo comma, del citato decreto Ministeriale 19 marzo 1954, è riaperto per giorni trenta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro tale termine le domande stesse, redatte su carta da bollo da L. 200, possono essere presentate o spedite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio I, Ufficio concorsi, via dell'Umiltà 83/C, senza obbligo di documentazione, eccezione fatta per il titolo di studio, che dovrà essere unito alla domanda. Gli aspiranti dovranno però essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando per l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti debbono avere compiuto alla data del 19 marzo 1954, l'età di anni 18 e non aver superato l'età di anni 35; coloro che pure avendo superato il 35° anno, chiedono l'ammissione al concorso, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nell'art. 3 del bando di concorso, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

b) il domicilio e l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sieno iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio che viene allegato alla domanda;

g) quale sia la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale, dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

l) quali prove facoltative (orali) di lingue estere intendano sostenere.

Alla domanda dovrà essere allegato il titolo di studio con le votazioni riportate come richiesto dal bando e tutti gli altri titoli valutabili attinenti alla carriera scolastica, ai corsi di perfezionamento, al conseguimento di borse di studio, ai servizi prestati presso le Amministrazioni statali.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che avranno superato la prova orale, debbono far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio I, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento del relativo invito, i documenti prescritti dall'art. 5 (n. 10) del bando di concorso, per dimostrare l'eventuale possesso di titoli utili a fruire delle

riserve dei posti, delle precedenze e preferenze nelle nomine, secondo le vigenti disposizioni, salvo che detti documenti non siano stati già presentati unitamente alla domanda.

Art. 5.

La graduatoria degli idonei è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, verranno invitati a far pervenire al suddetto indirizzo entro trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, i documenti di cui al citato art. 5 del bando di concorso, salvo che detti documenti non siano stati già inviati unitamente alla domanda.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1954

Il Ministro: CASSIANI

(4077)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso di settanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo - ruolo naviganti, alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1954-1955.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 12 maggio 1954, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di settanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica anno accademico 1954-55 (registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1954, registro n. 21 Difesa-Aeronautica, foglio n. 75) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 28 maggio 1954;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso è prorogato a tutto il 31 agosto 1954.

Roma, addì 28 luglio 1954

p. *Il Ministro*: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1954
Registro n. 5 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 26. — RAPISARDA

(4101)

PREFETTURA DI MATERA

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Vista la decisione del Consiglio di Stato Sez. 5ª, 7 novembre 1952, 4 marzo 1953, n. 104, sul ricorso del dott. Marmo Raffaele, con la quale fu annullato il decreto prefettizio di approvazione della graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto, vacanti al 30 novembre 1946;

Visto il verbale in data 21 giugno 1954 della Commissione giudicatrice, riunitasi presso la Prefettura di Napoli, relativo alla nuova graduatoria di merito formulata in base ai criteri fissati dal Consiglio di Stato con la decisione summenzionata;

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1946:

1. Lo Scalzo Umberto	punti	107,50
2. Davino Stanislao	»	106,20
3. Marmo Raffaele	»	104,90
4. Onorato Antonio	»	104,50
5. Fusco Vittorio	»	104,00
6. Visceglia Biagio	»	103,60
7. Ielpo Giovanni	»	103,10
8. Paganelli Augusto	»	100,25
9. Viggiani Leonardo	»	97,45
10. Bruno Giuseppe	»	96,25
11. Genovesi Benedetto	»	91,90
12. Paone Raffaele	»	86,25
13. Bucchicchio Vito	»	76,05
14. Fontana Domenico	»	72,85
15. La Vitola Franco	»	68,00
16. Iovane Rizieri	»	65,00
17. Racioppi Senatro	»	64,25
18. Casamassima Eustachio	»	60,90
19. Scavone Salvatore	»	59,95
20. Criscuolo Angelo	»	58,10
21. Caporale Vincenzo	»	57,20

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 6 agosto 1954

Il prefetto: SABINO

(4090)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.